

Roseto degli Abruzzi, li 19-03-01 Il Segretario

Oggetto: ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE - MODIFICA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE NN. 55 E 6 DEL 09.11.99 E 29.02.2000 -

L'anno duemila , il giorno tre del mese di ottobre nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle ore 21.20, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria d'urg , di Prima convocazione ed in seduta Pubblica . La presidenza della seduta e' assunta dal Sig. RAG. NICOLA DI MARCO in qualita' di presidente , partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. DOTT. TEDESCO VITTORIO . Prima dell'apertura della seduta, all'appello nominale, risultano presenti i seguenti consiglieri:

!CRISCI NICOLA	P	!VALLAROLA BERARDO	P	!
!DI BONAVENTURA FRANCO	A	!GINOBLE TERESA	P	!
!TERRAMANI GABRIELE	P	!DI MARCO NICOLA	P	!
!PORRINI ANTONIO	P	!PAVONE ENIO	A	!
!PERLETTA FERDINANDO	P	!CALVARESE PASQUALE	A	!
!VALA' REMO	P	!FOGLIA ERNESTO	A	!
!IANNETTI GINO	P	!QUARANTA FRANCO	A	!
!DI NICOLA MARIA GABRIELLA	P	!SPERANDII UMBERTO	P	!
!LUIGI DI PIETRO	P	!CIALONI VITTORIO	A	!
!SOTTANELLI GIULIO CESARE	P	!DI GIUSEPPE FILIBERTO	P	!
!D'ELPIDIO DANTE	P	!	!	!

Assegnati compreso il Sindaco: n.[21]
In carica compreso il Sindaco: n.[21]

Presenti n. [15]

Assenti n. [6]

Poiche' il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento.

L'Ufficio di scrutatore viene assolto dai consiglieri Sigg.
PERLETTA FERDINANDO
GINOBLE TERESA
FOGLIA ERNESTO

=====

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, sono stati espressi i seguenti pareri:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarita' tecnica: PARERE FAVOREVOLE;

F.to Luigi BRANDIMARTE

RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarita' contabile: PARERE non dovuto a termini dell'art. 13 della Legge 3.8.1999,n. 245

=====

Partecipano alla seduta gli Assessori:

Santarelli Renato, Piatti Adriana, Aloisi Valter, D'Andrea Francesco, Fidanza Vincenzo.

Relazione sull'argomento il Sindaco Dott. Nicola Crisci:

Evidenzia che:

- Con delibere del Consiglio Comunale nn.55 e 6 del 09.11.1999 e 29.02.2000 veniva modificato il precedente regolamento comunale per l'attivita' di noleggio di autoveicoli con conducente approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.57 in data 09.12.1992 e dalla Giunta Regionale D'ABRUZZO con delibera n.1645 del 08.04.1994;

- Che con nota circolare, N.3120/S1 datata 18.05.2000, la Giunta Regionale D'ABRUZZO- Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti ha invitato i Comuni ad apportare modifiche ed integrazioni ai propri regolamenti di attivita' di noleggio di autoveicoli con conducente ed in particolare per quei Comuni, come nel nostro caso, che hanno gia' inviato al suddetto Servizio le deliberazioni per l'adozione dei regolamenti di che trattasi, di farlo in tempi rapidi cosi' da mettere in condizione il citato Servizio Regionale di approvare, in base a quanto disposto dall'art. 22 dello schema tipo D.C.R. N.39/7 del 05.03.1992, le deliberazioni dei Consigli Comunali;

- Quindi informa il C.C. delle modifiche apportate e ne chiede l'approvazione atteso che i principi in esse contenuti sono comunque stati rispettati;

Terminati gli interventi,riportati nel resoconto di seduta allegato all'originale, il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta.

Si procede quindi alla votazione per appello nominale,alla

quale risultano presenti i seguenti Consiglieri, oltre il Sindaco:

PERLETTA FERDINANDO, VALA' REMO, IANNETTI GINO, DI NICOLA MARIA GABRIELLA, di PIETRO LUIGI, SOTTANELLI GIULIO CESARE, D'ELPIDIO DANTE, VALLAROLA BERARDO, GINOBLE TERESA, DI MARCO NICOLA, PAVONE ENIO, CALVARESE PASQUALE, SPERANDII UMBERTO, DI GIUSEPPE FILIBERTO
che da' il seguente risultato:

Consiglieri assegnati	20+1	Sindaco
Consiglieri in carica	20+1	Sindaco
Consiglieri presenti	14+1	Sindaco
Consiglieri votanti	14+1	Sindaco
Consiglieri assenti	6	
Voti a favore	:	15
Voti contrari	:	==
Astenuti	:	==

Il Presidente ne proclama il risultato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In armonia all'esito della votazione di cui innanzi e alla proclamazione fatta dal Presidente del Consiglio:

Visto il vigente statuto comunale;

Vista la legge 08.06.90, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1)di approvare le modifiche e/o le integrazioni e/o le sostituzioni sottoelencate al Regolamento Comunale per l'attivita' di noleggio di autoveicoli con conducente di cui alle delibere del Consiglio Comunale nn.55 e 6 rispettivamente del 09.11.1999 e 29.02.2000;

2)di dare atto che per effetto delle modifiche apportate allo stesso come specificato nel precedente punto 1), il Regolamento risulta essere nel testo che si allega al presente atto il cui titolo e': "Regolamento Comunale per l'attivita' di noleggio di autoveicoli con conducente";

3)di dare atto inoltre che la presente deliberazione ed il regolamento approvato con la stessa devono essere sottoposti alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo fatto comunque salvo il controllo di legittimita' del Comitato Regionale ai sensi dell'art. 17, comma 33, della Legge 15.05.97, n. 127 e diverranno esecutivi dopo il favorevole esito del predetto controllo.

MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE "ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE"

ART. 1 (DISCIPLINA DEL SERVIZIO)

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di

autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del 7 comma dell'art. 58 ed in conformita' dell'uso di cui al punto 1), lettera c), dell'art. 57 del T.U.- D.P.R. 15 giugno 1959 n.393, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, e' disciplinato :

- a) dall'art.113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, tenuto in vigore dall'art.145, 2 comma del T.U. 15 giugno 1959, n. 393;
- b) dal T.U. 15 giugno 1959, n. 393 e dal relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, n. 420;
- c) dai regolamenti CEE n.543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 562/74, 2827 2828/77 e dal regolamento CEE n.12/98;
- d) dalle leggi 14 febbraio 1974, n.62 e 14 agosto 1974, n.394,
- e) dal D.M.18 aprile 1977;
- f) dagli artt.86 e 121 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, nonche' dall'art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n.635;
- g) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- h) dalla legge 8 giugno 1990, n.142;
- i) dalla Delibera del Consiglio regionale n.39/7 del 5.3.1992 con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
- l) dal D.M. 20.12.91. n.448;
- m) dalla L. 15 gennaio 1992, n.21;
- n) dalla legge Regionale 7 novembre 1998, n.124";
- o) dal D.Lgs. 30.04.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;
- p) dal D.P.R. 16.12.1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada)".

ART.3

(DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO)

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.

Il Comune non puo' rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art.2.

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.

"La licenza per l'attivita' di noleggio mediante autobus puo' essere rilasciata a ditte individuali o a societa' che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone; la licenza o autorizzazione per l'esercizio di attivita' di taxi o noleggio mediante autovetture puo' essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche".

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della societa' deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa, della sede legale ovvero di altro recapito.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) "solo per l'esercizio di attivita' di noleggio con conducente mediante autobus, attestazione dimostrante la capacita' finanziaria adeguata al disimpegno del servizio (cio' va escluso per le imprese artigiane) anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un valore minimo di L.100.000.000". (51.645,69 EURO).

b) AUTOCERTIFICAZIONE di:

l.b "dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 20

ottobre 1998 n.403 e successive modifiche che attestino il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attivita' per servizi analoghi.

2.b) antimafia;

3.b) abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autobus con indicazione del numero e della data;

c)AUTODICHIARAZIONE d'impegno a non esplicare altra attivita' lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

d)CERTIFICAZIONE MEDICA attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

e)Titoli di preferenza in conformita' di quanto previsto dall'art.4 del vigente regolamento.

f)solo per l'attivita' di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403 e successive modifiche che attestino il possesso del requisito dell'idoneita' morale di cui all'art.4 del D448/91;

g)solo per l'attivita' di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403 e successive modifiche che attestino il possesso del requisito dell'idoneita' professionale di cui agli artt. 6 e 7 del D.448/91;

h)solo per l'attivita' di noleggio con conducente mediante autoveicoli, copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L.15.1.1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attivita' per servizi analoghi;"

Se trattasi di societa' e di cooperative miste costituite tra imprese, non e' richiesta l'autocertificazione di cui ai punti 1.b), 3.b), l'autodichiarazione di cui al punto c) e la certificazione di cui al punto d). Occorre produrre il certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente e' una cooperativa, devono essere prodotti:

1) statuto ed atto costitutivo;

2) AUTOCERTIFICAZIONE di:

1.2)iscrizione Albo Prefettizio;

2.2)iscrizione Camera di Commercio di una provincia abruzzese

3.2)iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Societa' Cooperative)

4.2)elenco soci

5.2)C.A.P. abilitazione professionale dei soci abilitati alla guida di autoveicoli;

3)CERTIFICAZIONE MEDICA attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attivita'.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

ART. 1
(DISCIPLINA DEL SERVIZIO)

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del 7 comma dell'art. 58 ed in conformita' dell'uso di cui al punto 1), lettera c), dell'art. 57 del T.U.- D.P.R. 15 giugno 1959 n.393, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, e' disciplinato :

- a) dall'art.113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, tenuto in vigore dall'art.145, 2 comma del T.U. giugno 1959, 393;
- b)dal T.U. 15 giugno 1959, n. 393 e dal relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, n. 420;
- c) dai regolamenti CEE n.543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 562/74, 2827 2828/77 e dal regolamento CEE n.12/98;
- d) dalle leggi 14 febbraio 1974, n.62 e 14 agosto 1974, n.394,
- e)dal D.M.18 aprile 1977;
- f)dagli artt.86 e 121 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, nonche' dall'art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n.635;
- g) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- h) dalla legge 8 giugno 1990,n.142;
- i) dalla Delibera del Consiglio regionale n.39/7 del 5.3.1992 con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
- l) dal D.M. 20.12.91. n.448;
- m) dalla L. 15 gennaio 1992, n.21;
- n) dalla legge Regionale 7 novembre 1998, n.124";
- o) dal D.Lgs. 30.04.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;
- p) dal D.P.R. 16.12.1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada)".

Art. 2

(Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio)

Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presenti i seguenti criteri:

- l'entita' della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla piu' vicina stazione ferroviaria;
- l'entita', la frequenza, le finalita' e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attivita' turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

Il numero dei minibus (veicoli per trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente -art. 2 D.M. 18 aprile 1977), da adibire al servizio di noleggio con conducente, e' determinato, sempre con delibera del Consiglio comunale, sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

Il numero degli autobus (veicolo destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente -art. 2 D.M. 18 aprile 1977), da adibire al servizio di noleggio con

conducente, e' invece determinato, sempre con delibera del Consiglio comunale, sulla base degli stessi criteri di cui al comma precedente e tenendo presente un parametro minimo di 5.000 (cinquemila) abitanti per ogni licenza di noleggio o frazione uguale o superiore a 2.500 (duemilacinquecento) abitanti. E' ammessa la deroga, per una sola unita', da tale parametro o comunque dal numero di licenze gia' concesse, per i Comuni sedi di APT e per i Comuni con insediamenti di rilevante interesse turistico.

Dal seguente articolo sino alla fine del presente regolamento la dizione "AUTOBUS" si riferisce ai veicoli destinati al trasporto di persone con piu' di nove posti, compreso quello del conducente.

ART.3

(DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO)

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.

Il Comune non puo' rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art.2.

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.

"La licenza per l'attivita' di noleggio mediante autobus puo' essere rilasciata a ditte individuali o a societa' che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone; la licenza o autorizzazione per l'esercizio di attivita' di taxi o noleggio mediante autovetture puo' essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche".

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della societa' deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa, della sede legale ovvero di altro recapito.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) "solo per l'esercizio di attivita' di noleggio con conducente mediante autobus, attestazione dimostrante la capacita' finanziaria adeguata al disimpegno del servizio (cio' va escluso per le imprese artigiane) anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa per in valore minimo di L.100.000.000". (51.645,69 EURO).

b) AUTOCERTIFICAZIONE di:

1.b "dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 20 ottobre 1998 n.403 e successive modifiche che attesti il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attivita' per servizi analoghi.

2.b) antimafia;

3.b) abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autobus con indicazione del numero e della data;

c)AUTODICHIARAZIONE d'impegno a non esplicare altra attivita' lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

d)CERTIFICAZIONE MEDICA attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

e) Titoli di preferenza in conformita' di quanto previsto dall'art.4 del vigente regolamento.

f) solo per l'attivita' di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403 e successive modifiche che attestino il possesso del requisito dell'idoneita' morale di cui all'art.4 del D.448/91;

g) solo per l'attivita' di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403 e successive modifiche che attestino il possesso del requisito dell'idoneita' professionale di cui agli artt. 6 e 7 del D.448/91;

h) solo per l'attivita' di noleggio con conducente mediante autovetture, copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L.15.1.1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attivita' per servizi analoghi;"

Se trattasi di societa' e di cooperative miste costituite tra imprese, non e' richiesta l'autocertificazione di cui ai punti 1.b), 2.b), l'autodichiarazione di cui al punto c) e la certificazione di cui al punto d). Occorre produrre il certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente e' una cooperativa, devono essere prodotti:

1) statuto ed atto costitutivo;

2) AUTOCERTIFICAZIONE di:

1.2) iscrizione Albo Prefettizio;

2.2) iscrizione Camera di Commercio di una provincia abruzzese

3.2) iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Societa' Cooperative)

4.2) elenco soci

5.2) C.A.F. abilitazione professionale dei soci abilitati alla guida di autoveicoli;

3) CERTIFICAZIONE MEDICA attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attivita'.

Art. 4

(Titoli preferenziali)

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalita' del soggetto richiedente, tra i quali:

requisito della idoneita' morale di cui all'art. 4 punto 1, lettera a) b) c) d) e) di cui al Decreto Ministero dei Trasporti 20.12.91, n. 448;

-la continuita', la regolarita' e l'efficienza dei servizi svolti;

-la documentata anzianita' di presenza operativa nel settore;

-la disponibilita' di adeguate autorimesse, se trattasi di autobus;

-il possesso di altra licenza d'esercizio di noleggio in qualsiasi Comune della provincia.

In caso di parita' di titoli, il Comune puo' tener conto della data della domanda e di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

Art. 5

(Cause di impedimento al rilascio della licenza)

Costituiscono motivo d'impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:

- a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo;
- b) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

ART. 6

(Assegnazione della licenza)

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio, che è assegnata dal DIRIGENTE del SETTORE COMPETENTE sulla base della graduatoria predisposta secondo il precedente art. 4 e sentito il parere delle locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

ART. 7

(Rilascio della licenza)

La licenza comunale di esercizio è rilasciata con determinazione del DIRIGENTE del SETTORE COMPETENTE con la specifica indicazione:

del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio (art. 2 DM 18.04.1977)

- l'ubicazione della rimessa, della sede legale ovvero di altro recapito.

Il rilascio della licenza è condizionato dal possesso della licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 8

(Trasferibilità della licenza)

La licenza comunale di esercizio può essere trasferita con determinazione dirigenziale nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dai precedenti articoli, previo atto di cessione legalmente registrato e purché siano trascorsi CINQUE ANNI dall'assegnazione della stessa escluso il caso di morte del titolare o di cessazione di attività.

Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare della medesima, la sua voltura è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3. Il nuovo o i nuovi titolari devono iniziare l'attività entro un anno dalla voltura della licenza a pena di decadenza.

ART. 9

(Inizio del Servizio)

L'assegnatario della nuova licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con autovettura o autobus entro 120

(centoventi) giorni dalla data di rilascio della licenza stessa. Se trattasi di autobus, l'inizio del servizio deve essere effettuato con autobus la cui prima immatricolazione non deve risalire ad oltre 3 (tre) ANNI dalla data della notifica del provvedimento dirigenziale di assegnazione della licenza.

Il predetto termine di 120 giorni puo' essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilita' dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Nel caso di autobus nuovo, l'assegnatario deve comunque dimostrare di aver provveduto all'ordinazione dello stesso con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo.

Art. 10 (Sospensione della licenza)

La licenza comunale di esercizio puo' essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente del Settore competente, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale.

Art. 11 (Revoca della licenza)

La licenza comunale viene revocata con determinazione del Dirigente del Settore competente sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attivita' viene esercitata da persona che non sia il titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante;
- c) quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi e provvisoriamente autorizzati;
- d) quando l'attivita' non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- e) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della liberta' personale;
- g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidivita' in violazioni varie del presente regolamento;
- h) quando sia stata intrapresa altra attivita' lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) per qualsiasi altra grave irregolarita' ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza comunale di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, a termini di legge, a distanza non inferiore e 30 (trenta) giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 12 (Decadenza della licenza)

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per, il Dirigente del Settore competente, di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
- b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia della licenza da parte del titolare della stessa;
- c) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d) fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e) cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f) morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 13 (Verifica e revisione degli autobus)

Gli autobus sono sottoposti da parte della Commissione di cui al successivo art. 23 e prima dell'immissione in servizio, alla verifica della rispondenza alle caratteristiche (art. 2 D.M. 18.04.1977) indicate nella domanda.

Le verifiche di cui al comma precedente non si rendono necessarie per gli autobus di prima immatricolazione e per quelli che, alla data della notifica del provvedimento dirigenziale di assegnazione della licenza, hanno un'età uguale o inferiore a 3 (tre) anni dalla data della prima immatricolazione.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della M.C.T.C. (art. 55 T.U. del D.P.R. 393 del 15 giugno 1959).

Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 23 ritenga, direttamente o previa segnalazione di terzi, che un autobus non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, procede ad apposita verifica e degli esiti deve informarne il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della M.C.T.C. - agli effetti degli artt. 56 e 65 del D.P.R. 393 del 15 giugno 1959 - da inviarsi anche alla Regione Abruzzo - Settore Trasporti.

Ove invece l'autobus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza ovvero alla sostituzione dell'automezzo stesso entro un termine che è fissato caso per caso dalla Commissione, si provvede alla revoca della licenza a norma del precedente art. 11.

Art. 14
(Sostituzione dell'autobus)

Nel corso del periodo di durata della licenza comunale di esercizio, il titolare della stessa puo' essere autorizzato dal Dirigente del settore competente alla sostituzione dell'autobus in servizio con altro autobus.

Nel caso che tale autobus, destinato a sostituire il precedente, fosse stato immatricolato -come prima immatricolazione- oltre tre anni prima dalla data della notifica del provvedimento dirigenziale di assegnazione della licenza, la sostituzione e' possibile purché l'autobus risulti in migliore stato d'uso previa verifica da parte della Commissione di cui all'art. 23.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 15
(Cronotachigrafo)

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformita' di quanto disposto dalla legge 12 novembre 1978, n. 727, di A.B.G. nel sistema frenante e devono essere in regola con gli artt. 22 e seguenti della L. 12.7.1966, n. 615.

Art. 16
(Tariffe)

Con deliberazione della Giunta comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente.

Per quanto riguarda i servizi offerti con autobus da noleggio, le tariffe minime, sulla base dei costi economici del servizio, sono predisposte a livello regionale dalle organizzazioni di categorie del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale e sono, di norma, soggette a revisione annuale, e di esse la Giunta regionale prende atto con regolare provvedimento, che resta depositato presso il settore trasporti, il quale provvede a trasmetterle alle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, agli Enti turistici, alle Agenzie di viaggio ed ai Provveditorati agli Studi.

La Commissione di cui all'art. 23 ha, altresì, il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la Commissione di cui sopra riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicita' del servizio prestato, provvede a richiamare il titolare della licenza; dopo tre richiami, nei confronti del medesimo soggetto puo' proporre al Dirigente del settore competente l'adozione del provvedimento di revoca della licenza, ai sensi del 1 comma del precedente art. 11.

In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

Art. 17
(Responsabilita' nell'esercizio)

Ogni responsabilita' per eventuali danni a chiunque e

comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, e' ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilita' del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilita' personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 18

(Facolta' o divieto per gli autoveicoli di stazionamento su aree pubbliche)

FACOLTA' DI STAZIONAMENTO

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono autorizzati a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio di piazza solo se il Comune e' incluso tra quelli di minore importanza ai sensi dell'art. 105 del vigente T.U. n. 1740 dell'08.12.1933.

Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma i Comuni che pur essendo classificati di "minore importanza" sono riconosciuti "localita' turistiche, di cura e soggiorno"

La localita' di stazionamento e' la seguente Piazza Liberta' Lato Est FF.SS.

DIVIETO DI STAZIONAMENTO

E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi noleggio.

In caso di necessita' e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, puo' essere consentito che gli autoveicoli stessi stazionino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art. 19

(Obblighi dei conducenti degli autoveicoli)

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilita' e, comunque, tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attivita' dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
- c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10 e, se a carico del personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 20

(Divieti per conducenti degli autoveicoli)

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e' fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;

- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 21
(Contravvenzioni)

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel T.U. 15 giugno 1959, n. 393, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale e della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22
(Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali)

Le deliberazioni del Consiglio comunale:

- relative alla determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente;
- adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo, fatto comunque salvo il controllo di legittimità' del CO.RE.CO. di cui all'art. 41 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23
(Commissione regionale)

Presso la Regione Abruzzo - Settore Trasporti - è costituita la Commissione, nominata con provvedimento della Giunta regionale, per attività' di noleggio di autobus con conducente.

Essa è composta:

- dal Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Trasporti e suo delegato, con funzione di Presidente;
- da un dirigente in servizio presso il Settore Trasporti della Giunta Regionale;
- da un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori del settore;
- da un rappresentante delle aziende concessionarie di autolinee;
- da un rappresentante della M.C.T.C.;
- da un funzionario della Regione Abruzzo in servizio presso il Settore Trasporti, con funzione di Segretario di Commissione.

I componenti della Commissione di cui sopra hanno diritto ad un compenso per ogni effettiva seduta.

Il compenso è determinato a norma della L.R. 2 febbraio 1988, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e ne hanno diritto i soli componenti esterni all'Amministrazione Regionale.

Art. 24
(Classificazioni)

La Commissione di cui al precedente art. 23 provvede a presentare, entro 120 giorni dalla sua costituzione, un regolamento che individui le caratteristiche qualitative e di confort degli autobus per una classificazione degli stessi.

Tale regolamento e' adottato dalla Regione Abruzzo.

Art. 25
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonche' agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Dato per letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to RAG. NICOLA DI MARCO

Il Segretario
f.to DOTT. TEDESCO VITTORIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni a partire dal *****

IL DIRIGENTE

INVIO AL CO.RE.CO.

La presente deliberazione e' stata inviata al Comitato Regionale di Controllo, sez. di Teramo, il 06-10-00, prot.n. 23745, ai sensi dell'art. 45 della Legge 8.6.1990, n. 142.

Roseto degli Abruzzi, il *****

IL DIRIGENTE
f.to

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva :
E1 per la decorrenza dei termini di cui all'art. 46, comma 1, della legge 8/6/1990, n.142, in data 17-10-00
E1 Esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO., Sezione di Teramo, nella seduta del 17-10-00, prot.n. 1618 .

IL DIRIGENTE
f.to

NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE
Esistenti 2

- 1) SOC. A/4 MERLITTI
- 2) AUTOMOBILE CLUB - ACI
TERAMO

ESERCIZIO NOLEGGIO AUTOBUS
Esistenti 3

- 1) CIARROCCHI
- 2) Soc. CAPUANI Lina & C.
snc. De Simone Tommaso
- 3) SOC. SIMON VIAGGI
De Simone Giuseppe

ESERCIZIO NOLEGGIO MINIBUS
Esistenti=====

1) Pelusi Livio

DA RILASCIARE - Nuove richieste

- 1) CAPUANI Lina & C. snc.
- 2) Autolinee Gaspari srl.
- 3) Di Giacinto Arcangelo
- 4) Nardi Romano

- 1) BONTUR VIAGGI E VACANZE di Boni Rosa
- 2) A 4 s a s di Merlitti e C.

N. 4

N. 2

N. 5

TOTALE 6

TOTALE 5

TOTALE 5

PREVISTE NELL'ORGANICO COMUNALE